

XVII legislatura

A.S. 2085:

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Gennaio 2016

n. 117



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

 [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)

Direttore dott. Renato Loiero

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti
finanziari dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase

tel. 3786

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2015). Nota di lettura, «A.S. 2085: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL117, gennaio 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Capo I FINALITÀ	1
Articolo 1 (Finalità).....	1
Capo II ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE	1
Articolo 2 (Obbligo a contrarre).....	1
Articolo 3 (Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore).....	2
Articolo 4 (Trasparenza delle variazioni del premio)	3
Articolo 5 (Misure relative all'assegnazione delle classi di merito)	3
Articolo 6 (Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).....	4
Articolo 7 (Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti)	4
Articolo 8 (Risarcimento del danno non patrimoniale).....	4
Articolo 9 (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici).....	5
Articolo 10 (Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative).....	5
Articolo 11 (Trasparenza delle procedure di risarcimento)	6
Articolo 12 (Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale).....	6
Articolo 13 (Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale)	6
Articolo 14 (Interventi di coordinamento in materia assicurativa)	7
Articolo 15 (Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte)	8
Articolo 16 (Fondi pensione)	9
Articolo 17 (Clausola di neutralità finanziaria).....	10
Capo III COMUNICAZIONI	11
Articolo 18 (Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)	11
Articolo 19 (Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione)	11
Articolo 20 (Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica)	12
Articolo 21 (Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità)	12
Articolo 22 (Misure per favorire i pagamenti digitali).....	13
Articolo 23 (Aggiornamento del registro delle opposizioni)	13
Articolo 24 (Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche).....	14
Capo IV SERVIZI POSTALI	14
Articolo 25 (Apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni al Codice della strada)	14
Capo V ENERGIA	15
Articolo 26 (Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici)	15

Articolo 27 (Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).....	15
Articolo 28 (Confrontabilità delle offerte).....	15
Articolo 29 (Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto)	16
Articolo 30 (Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio).....	16
Articolo 31 (Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico).....	17
Articolo 32 (Misure per garantire l'informazione dei consumatori)	17
Articolo 33 (Riforma del bonus elettrico e gas).....	17
Articolo 34 (Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas)	18
Articolo 35 (Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).....	18
Articolo 36 (Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)	19
Capo VI AMBIENTE	20
Articolo 37 (Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi).....	20
Capo VII SERVIZI BANCARI	21
Articolo 38 (Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti).....	21
Articolo 39 (Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari).....	21
Articolo 40 (Potenziamento della trasparenza nella vendita, di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui)	22
Capo VIII SERVIZI PROFESSIONALI.....	23
Articolo 41 (Misure per la concorrenza nella professione forense).....	23
Articolo 42 (Misure per la concorrenza e la trasparenza nel notariato).....	24
Articolo 43 (Semplificazioni nelle procedure ereditarie).	25
Articolo 44 (Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata).	25
Articolo 45 (Sottoscrizione digitale di taluni atti)	26
Articolo 46 (Svolgimento di attività professionali in forma associata)	28
Articolo 47 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)	28
Capo IX SERVIZI SANITARI	29
Articolo 48 (Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica).....	29
Articolo 49 (Orari e turni delle farmacie convenzionate con il SSN).....	29
Capo X TURISMO E SERVIZI DI TRASPORTO	30
Articolo 50 (Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche)	30
Articolo 51 (Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea)	30
Articolo 52 (Noleggio con conducente di velocipedi)	30

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base della relazione tecnica originaria e del materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

CAPO I FINALITÀ

Articolo 1 (Finalità)

L'articolo afferma che la presente legge reca disposizioni volte a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione della normativa europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati.

La RT evidenzia il carattere ordinamentale della disposizione, che non presenta riflessi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO II ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE

Articolo 2 (Obbligo a contrarre)

Il comma 1 modifica il Codice delle assicurazioni private (da adesso: CAP) prevedendo che le imprese di assicurazione stabiliscano preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e alle tariffe predette, fatta salva la necessaria verifica di correttezza ed identità (effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell'archivio antifrode istituito presso l'IVASS).

Il comma 2 modifica la procedura sanzionatoria in caso di inosservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo a contrarre.

Il comma 3 eleva la sanzione in caso di rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre.

Il comma 4 apporta una modifica di coordinamento tra testi.

La RT, riferita al testo iniziale ma sostanzialmente utilizzabile, afferma che la norma ha carattere puramente ordinamentale.

Al riguardo, premesso che il dispositivo prevede, tra l'altro, l'intervento dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS) per l'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative a carico delle imprese di assicurazione, considerato che tale autorità di regolazione non rientra tra nel comparto delle pubbliche amministrazioni ai fini del consolidamento del conto economico della PA¹ e che non riceve alcun trasferimento annuale per il suo funzionamento dal bilancio dello Stato, provvedendo a finanziare i propri fabbisogni di spesa attraverso le contribuzioni imposte agli operatori dei mercati di riferimento, non vi sono osservazioni.

Articolo 3

(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)

Il comma 1 inserisce nel CAP i nuovi articoli 132-bis (*Obblighi informativi degli intermediari*) e 132-ter (*Sconti obbligatori*).

L'articolo 132-bis prescrive l'obbligo per gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto, di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base. Gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore: esso sarà consultabile nei siti internet dell'IVASS e del MiSE e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autoveicoli e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione. Il contratto stipulato in assenza della dichiarazione di avvenuta ricezione di informazioni è affetto da nullità, rilevabile solo in favore dell'assicurato.

L'articolo 132-ter, poi, disciplina le diverse condizioni che, qualora accettate dall'assicurato, danno luogo ad uno sconto del prezzo della polizza determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dall'IVASS: ispezione del veicolo; scatola nera; meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico. Lo sconto è obbligatorio al ricorrere di almeno una delle predette condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipula o al rinnovo. Lo sconto non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS - entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, come precisato dal comma 2 - sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La percentuale di sconto è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. L'entità della riduzione dei premi in caso di accettazione delle condizioni limitative per il cliente deve essere pubblicata dall'impresa di assicurazione sul proprio sito internet. Qualora l'impresa non rispetti l'obbligo di riduzione del premio è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio. Le

¹ In proposito, l'organismo opera quale ente di diritto pubblico ed ha uno statuto analogo a quello della Banca d'Italia, con cui opera in stretto raccordo. Si veda l'articolo 13 del decreto-legge n. 95/2012.

imprese devono evidenziare, per ciascuna condizione, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

Il comma 3 conferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese abilitate di autoriparazione di propria fiducia. In tal caso l'impresa di autoriparazione deve fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

Il comma 4 prevede la definizione di linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte.

Il comma 5 reca una ulteriore ipotesi di sconto significativo sul prezzo della polizza nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva.

La RT, riferita al testo iniziale ma sostanzialmente utilizzabile, afferma che la norma ha carattere puramente ordinamentale.

Al riguardo, andrebbe confermato che il sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico possa essere integrato con le informazioni sui premi offerti dalle imprese di assicurazione, come previsto dal comma 2, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4 (Trasparenza delle variazioni del premio)

Il comma 1, con una modifica all'articolo 133 del CAP, prevede che, nel caso di contratti con clausola *bonus-malus*, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo.

La RT afferma che la norma ha carattere puramente ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5 (Misure relative all'assegnazione delle classi di merito)

Il comma 1, modificando l'articolo 134 del CAP, prevede la garanzia della parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto. Si prevede, inoltre, che in caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio debbano comunque essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera; se gli occorre un sinistro, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

La RT afferma che la norma ha carattere puramente ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6
(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)

L'articolo modifica la procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare che si facciano valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro (cd. testimoni di comodo).

La RT afferma che la norma ha carattere puramente ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7
(Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti)

Il comma 1 affida all'IVASS il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, con obbligo di apposita relazione all'esito di tale verifica.

Il comma 2 affida altresì all'IVASS il compito di definire una percentuale di sconto minima, in favore di contraenti che risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che soddisfino determinati requisiti.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8
(Risarcimento del danno non patrimoniale)

Il comma 1 demanda ad un D.P.R. la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. Le finalità della emanazione della tabella per le macrolesioni sono garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. I principi e i criteri che devono essere seguiti nella redazione della tabella, elencati dal medesimo comma 1, tengono conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il comma 2 prevede la decorrenza della validità della tabella unica per le macrolesioni, riferendola agli eventi occorsi dopo l'entrata in vigore del citato D.P.R..

Il comma 3 sostituisce l'articolo 139 del CAP prevedendo la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità (microlesioni) derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.

L'articolo prevede anche la possibilità del giudice di aumentare l'ammontare del risarcimento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, entro un margine del 30 per cento per le macrolesioni e del 20 per cento per le microlesioni.

La RT, riferita al testo iniziale ma sostanzialmente utilizzabile, afferma che la norma ha carattere puramente ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9

(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici)

L'articolo, mediante l'inserimento del nuovo articolo 145-bis nel CAP (*Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici*), attribuisce piena prova nei procedimenti civili alle risultanze della scatola nera conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Le risultanze delle scatole nere devono essere rese fruibili alle parti. Deve inoltre essere garantita l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere nel caso di passaggio ad una diversa compagnia assicurativa. È prevista l'emanazione di regolamenti volti a garantire lo standard tecnologico per la gestione in sicurezza dei dati registrati dalle scatole nere e per assicurare la loro interoperabilità. In caso di violazione da parte delle compagnie delle norme sulla interoperabilità è stabilita una sanzione amministrativa di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo. Le imprese assicurative devono trattare i dati raccolti con le scatole nere nel rispetto della normativa sulla *privacy* e non li possono utilizzare per finalità diverse. In caso di manomissione della scatola nera, l'assicurato perde la riduzione del premio ed è penalmente perseguibile.

La RT, riferita al testo iniziale ma sostanzialmente utilizzabile, afferma che la norma ha carattere puramente ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 10

(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

Il testo integra l'articolo 148 del CAP ed estende i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento. In particolare si prevede che gli elementi sintomo di frode si possano ricavare in primo luogo dall'archivio informatico integrato dell'IVASS (in luogo della banca dati sinistri, previsto dalla vigente formulazione). Qualora l'impresa rifiuti di formulare l'offerta di risarcimento, l'assicurato può proporre l'azione di risarcimento davanti al giudice solo dopo aver ricevuto le determinazioni conclusive dell'impresa o, in mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Resta salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

Il testo poi integra l'articolo 201 del Codice della strada al fine di consentire l'accertamento della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi attraverso gli appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, non essendo necessaria la contestazione immediata delle violazioni del codice della strada, mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'apposito elenco dei veicoli a motore non assicurati verso terzi. Infine, si prevede che, ove sia rilevata la violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se l'accertamento avviene mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati, risultasse che al

momento del rilevamento il veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione prevista dal codice della strada per la circolazione senza la copertura dell'assicurazione.

La RT, riferita al testo iniziale ma sostanzialmente utilizzabile, afferma che la norma ha carattere puramente ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11 (Trasparenza delle procedure di risarcimento)

L'articolo disciplina le modalità del risarcimento nei casi di cessione del credito, prevedendo che la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione che ha eseguito le riparazioni.

La RT, riferita al testo iniziale ma sostanzialmente utilizzabile, afferma che la norma ha carattere puramente ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 12 (Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale)

L'articolo, inserendo il comma 1-bis all'articolo 170-bis del CAP, estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente).

La RT afferma che la norma ha carattere puramente ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13 (Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale)

La disposizione, modificando l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, prevede che - nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale - sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura, per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

La RT afferma che la norma ha carattere puramente ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14 ***(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)***

Il comma 1 abroga le norme che prevedono rispettivamente la trasmissione dei dati relativi ai falsi attestati di invalidità conseguenti ad incidenti stradali e la relazione annuale da parte del MISE al Parlamento.

Il comma 2, lettera *a)*, eleva i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (la norma entra in vigore dal 1° gennaio 2016 ai sensi del comma 3, che prevede altresì il raddoppio di detti massimali a decorrere dal 1° gennaio 2017).

Il comma 2, lett. *b)*, estende a tutte le imprese operanti in Italia l'obbligo di comunicare all'IVASS i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati al fine di implementare le banche dati "sinistri", "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati".

Il comma 2, lettera *c)*, prevede che la misura del contributo che le imprese devono versare annualmente alla CONSAP, per il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, sia fissato annualmente con le modalità determinate con regolamento ministeriale, elevando il massimo di tale contributo dal 5 al 15 per cento del premio imponibile.

Il comma 2, lett. *d)*, prevede una sanzione amministrativa (da 5.000 a 50.000 euro) in caso di violazione da parte delle imprese assicuratrici degli obblighi di comunicazione all'IVASS dei dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati. Fanno eccezione i casi di omissione, incompletezza, erroneità o tardività delle comunicazioni obbligatorie al Centro di informazione italiano, per i quali si prevede una diversa sanzione amministrativa (da 10.000 a 100.000 euro).

Il comma 4 interviene sul sistema del risarcimento diretto.

Il comma 5 estende l'ambito di operatività dell'archivio informatico integrato dell'IVASS, prevedendo che esso sia connesso anche con numerosi altri archivi (casellario giudiziale, casellario carichi pendenti, anagrafe tributaria ecc.).

Il comma 6 prevede che l'IVASS possa richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'Autorità giudiziaria per frode assicurativa o reati collegati ed utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.

La RT, riferita al testo originario, risulta comunque utilizzabile, atteso che le modifiche apportate non appaiono finanziariamente rilevanti. Dopo aver evidenziato il carattere ordinamentale di alcune disposizioni, in relazione al comma 2, lettera *d)* (incremento delle sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione), la RT precisa che i proventi di dette sanzioni sono destinati ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Pertanto la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Riguardo al comma 5, la RT afferma che la norma è volta a rafforzare la gestione e la fruizione dei dati raccolti dall'Archivio informatico antifrode in fase di costituzione presso l'IVASS, mettendo in correlazione il suddetto Archivio anche con il casellario giudiziale costituito presso il Ministero della giustizia (la RT sul punto si riferisce soltanto a tale banca dati, in quanto questa era la più limitata previsione della versione originaria del presente articolo). Le banche dati da collegare restano in proprietà e in gestione dei rispettivi soggetti pubblici. La norma non comporta aggravii per la finanza

pubblica, in quanto agli adempimenti connessi provvedono le amministrazioni interessate con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare in relazione ai profili affrontati dalla RT, nel presupposto che l'implementazione e la gestione dei collegamenti fra le banche dati delle PP.AA. e l'archivio antifrodi dell'IVASS siano effettivamente sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente, come peraltro confermato dal MISE in una nota del 16 settembre 2015.

In ordine al finanziamento, da parte delle imprese assicurative, del Fondo di garanzia per le vittime della caccia gestito dalla CONSAP, il Governo ha chiarito che l'incremento del contributo obbligatorio previsto dal comma 2, lettera c), pur potendo teoricamente determinare un aumento di oneri deducibili per le stesse imprese, con eventuali effetti, sia pur di carattere indiretto, di riduzione del relativo gettito fiscale, in concreto determinerà conseguenze del tutto trascurabili, atteso che - come rilevato già dalla relazione illustrativa² - l'aggravio dovrebbe attestarsi intorno a 1-2 euro all'anno per ogni cacciatore assicurato. Sulla base di tali dati, si conviene con l'osservazione del Governo.

Articolo 15 ***(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte)***

Il comma 1 attribuisce all'IVASS i poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, dandone conto nell'ambito dell'annuale relazione.

Il comma 2 prevede l'obbligo - per le imprese di assicurazione - di pubblicare sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi.

Il comma 3 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza del comma 2.

Il comma 4 include anche i proventi derivanti dalle sanzioni previste dal nuovo articolo 145-*bis* del CAP tra quelle destinate ad alimentare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il comma 5 prevede che l'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri.

La RT, riferita al testo originario, ma sostanzialmente utilizzabile, afferma che la norma prevede sistemi di monitoraggio, controllo e sanzione da parte dell'IVASS circa il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, informativa e trasparenza previsti

² La relazione illustrativa afferma, al riguardo, che l'attuale percentuale massima di contribuzione non è sufficiente a coprire le esigenze finanziarie del Fondo, che si trova pertanto ad operare in una situazione di squilibrio strutturale e che ha registrato, già in fase di chiusura dell'esercizio 2007, un disavanzo di 695.000 euro circa, che risulta confermato e incrementato negli esercizi successivi. La stessa Corte dei conti ha evidenziato, a partire dal 2005, in sede di relazione al Parlamento sui risultati del controllo sulla gestione finanziaria della CONSAP Spa, l'esigenza di un intervento normativo per garantire l'equilibrio strutturale del Fondo. Secondo la relazione l'aumento del contributo, che almeno per qualche anno dovrebbe essere portato fino alla misura del 15 per cento del premio imponibile, è stato già in passato valutato dal Comitato di gestione del Fondo come idoneo a riportare il Fondo stesso in situazione di equilibrio e determinerebbe comunque aumenti estremamente contenuti in valore assoluto dei premi assicurativi, pari, appunto, ad 1 o 2 euro circa.

dal presente testo a carico delle imprese di assicurazione. Tali attività corrispondono sostanzialmente ai compiti già esercitati dalle amministrazioni pubbliche interessate. Dalla norma non derivano, pertanto, oneri per la finanza pubblica. Riguardo al comma 4 (devoluzione al Fondo di garanzia per le vittime della strada delle entrate da sanzioni previste dal nuovo articolo 145-*bis* del Codice), la RT afferma che, trattandosi di nuove sanzioni (introdotte dall'articolo 9 del disegno di legge in esame), la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 16 ***(Fondi pensione)***

Il comma 1 reca alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, con riguardo ai profili del diritto all'anticipo della prestazione nel caso di cessazione dell'attività lavorativa (comma 1, lettera *a*)), che viene esteso all'ipotesi di inoccupazione per almeno 24 mesi, e dei riscatti della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario (comma 1, lettera *b*)), con applicazione dell'aliquota del 23%.

Il comma 2 prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari.

La RT, riferita al testo originario, più ampio di quello all'esame del Senato, afferma, per i profili ancora rilevanti, che, in merito alla possibilità di anticipare la liquidazione dell'accantonamento previdenziale per i lavoratori inoccupati, le modalità e il trattamento tributario vengono allineati a quanto previsto per l'anticipo del trattamento di fine rapporto.

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che l'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 252 del 2005 prevede che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possano richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di importanti lavori straordinari sulla medesima abitazione, debitamente documentati. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.

Sul punto, si rileva che le norme si riferiscono ai fondi pensione di carattere privatistico, non compresi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni che concorrono alla formazione del conto economico consolidato dalla pubblica amministrazione. La RGS ha in un secondo momento confermato che tali disposizioni non incidono anche sulla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 3, commi 4-45, della legge n. 92 del 2012 (c.d. riforma del lavoro Fornero) o, comunque, su soggetti appartenenti al perimetro delle PP.AA..

Andrebbero acquisite precisazioni in merito a quanto indicato dalla RT, secondo la quale, in merito a tale anticipazione, le modalità e il trattamento tributario sarebbero allineati a quanto previsto per l'anticipo del trattamento di fine rapporto.

Per quanto attiene alla norma che consente il riscatto della posizione, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse da quelle specificamente individuate all'articolo 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, sia nelle forme collettive così come in quelle individuali, assoggettando detto riscatto all'aliquota fiscale del 23%, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, essendo tale aliquota allineata a quella ordinaria utilizzata a legislazione vigente in assenza di fattispecie specificamente tutelate con aliquota agevolata.

Articolo 17 ***(Clausola di neutralità finanziaria)***

L'articolo 17, inserito dalla Camera dei deputati, contiene una clausola di invarianza finanziaria, e stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni comprese nel Capo II, "Assicurazioni e fondi pensione" mediante l'utilizzo di risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, si rileva che andrebbero forniti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti, come prescritto dall'art. 17, comma 7 della legge di contabilità, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate.

CAPO III COMUNICAZIONI

Articolo 18

(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)

L'articolo 18 elimina una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale. A tal fine, la disposizione modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007, nella parte dedicata ai contratti con gli operatori di questi settori: telefonia, reti televisive e comunicazione elettronica.

In particolare, il comma 1 prevede che le spese e gli altri oneri comunque previsti in caso di recesso o trasferimento dell'utenza ad altro operatore debbano essere commisurati al valore del contratto e che vadano in ogni caso resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e della sottoscrizione del contratto, nonché l'obbligo di comunicarli, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitandone i contenuti; si prevede che le modalità di recesso dal contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché il passaggio ad altro gestore, siano semplici e di immediata attuazione e, soprattutto, analoghe alle forme utilizzate per l'attivazione di un contratto, così da facilitare il recesso; qualora il contratto comprenda offerte promozionali esso non può avere durata superiore a ventiquattro mesi e, nel caso di risoluzione anticipata, si dispone l'applicazione dei medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore, mentre gli eventuali costi di uscita devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta; si dispone l'obbligo per i gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, di acquisire il previo consenso espresso per l'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi; si estende il potere dell'AGCOM di vigilare sull'attuazione delle citate disposizioni demandandole anche la competenza a stabilire le disposizioni di attuazione sull'obbligo del previo consenso espresso per l'addebito di servizi da terzi e si estende inoltre il potere sanzionatorio.

Il comma 2 modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche circa i contenuti obbligatori del contratto, stabilendo che debbano essere indicate eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato.

La RT originaria afferma che le disposizioni sono di carattere puramente ordinamentale e, di conseguenza, non comportano oneri per la finanza pubblica.

La documentazione del Governo presentata durante l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha assicurato che l'AGCOM può svolgere le funzioni assegnate dalla presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti, nulla da osservare.

Articolo 19

(Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione)

L'articolo istituisce il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. In particolare, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico individui e iscriva in tale registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che, per erogare servizi voce e dati al pubblico, utilizzino indirettamente risorse nazionali di numerazione.

Il registro sarà tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi delle medesime disposizioni che regolano il registro degli operatori di comunicazione.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel citato registro sono obbligati, in ragione della loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.

La RT non considera la norma.

La documentazione del Governo depositata alla Camera dei deputati ha affermato che l'AGCOM sarebbe in grado di gestire il registro con le risorse disponibili a legislazione vigente, atteso che lo stesso si configura come mera estensione del ROC (Registro operatori comunicazione) di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a) n. 5 della legge n. 249 del 1997.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, nulla da osservare.

Articolo 20

(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica)

La norma introduce i commi 2-bis e 2-ter all'art. 26 del d.lgs. n. 28/200414, prevedendo che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotti i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza che possano risultare da una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica e che l'Autorità rediga una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

La RT non considera la norma.

La documentazione del Governo depositata alla Camera dei deputati ha confermato che l'AGCM può svolgere i compiti assegnati dalla presente disposizione con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti, nulla da osservare.

Articolo 21

(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità)

L'articolo intende semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive o la sostituzione di SIM richieste da utenti già clienti di un operatore attraverso l'utilizzo di misure di identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005). La disposizione rimanda per l'attuazione ad un decreto del Ministro dell'interno, che dovrà prevedere l'identificazione in via indiretta del cliente in modo da consentire che la richiesta di migrazione, di integrazione di SIM e tutte le operazioni connesse possano essere svolte per via telematica.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT originaria afferma che la norma mira a semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile. L'attività in oggetto ha formalmente carattere ordinamentale, trattandosi dell'emanazione di norme di regolamentazione da parte dei Ministri interessati. Ad ogni modo, con apposita clausola di invarianza finanziaria, è stato espressamente disposto che dall'articolo non debbano derivare oneri per la finanza pubblica.

La documentazione del Governo depositata alla Camera dei deputati ha assicurato che l'Agenzia per l'Italia digitale potrà effettuare gli adempimenti previsti dalla norma, in materia di gestione del sistema pubblico dell'identità digitale, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti, nulla da osservare.

Articolo 22 ***(Misure per favorire i pagamenti digitali)***

L'articolo introduce la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n.179 del 2012.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che al fine di attivare il servizio, gli enti e le aziende del settore dovranno presumibilmente sostenere degli oneri relativi all'attuazione del servizio di biglietto elettronico e alla sua successiva gestione. Sebbene la norma non imponga un obbligo ma soltanto una facoltà, sarebbe opportuno chiarire se i possibili oneri aggiuntivi possano ricadere sugli enti pubblici che partecipano al capitale di tali enti ed aziende, con conseguenti effetti a carico della finanza pubblica.

Articolo 23 ***(Aggiornamento del registro delle opposizioni)***

La norma stabilisce che sia modificato il regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (D.P.R. n. 178 del 2010): ciò al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003, consentendo l'applicazione della disciplina in essere - che attualmente risulta riferirsi al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali - anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità.

La RT non considera la norma.

La documentazione del Governo depositata alla Camera dei deputati ha precisato che l'aggiornamento del Registro delle opposizioni può essere effettuato con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti, nulla da osservare.

Articolo 24

(Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche)

La norma si riferisce alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, stabilendo che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore.

La RT non considera la norma

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO IV SERVIZI POSTALI

Articolo 25

(Apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni al Codice della strada)

L'articolo sopprime, a decorrere dal 10 giugno 2017, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della legge 890/198226) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell'art. 201 del Nuovo Codice della strada (decreto legislativo 285/1992).

Conseguentemente vengono disposte una serie di modifiche al decreto legislativo n. 261 del 1999 e si prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge l'AGCOM determini i requisiti e gli obblighi, nonché i requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, per il rilascio delle licenze individuali relative alla notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni del codice della strada.

La RT afferma che dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività previste corrispondono sostanzialmente a quelle già esercitate dalle amministrazioni pubbliche a legislazione vigente. La RT specifica inoltre che l'abolizione dell'esclusività del servizio affidato alla società Poste italiane Spa è compensata con l'incremento dell'offerta di servizio conseguente alla liberalizzazione.

La documentazione del Governo depositata alla Camera dei deputati ha confermato che l'abolizione dell'esclusività del servizio affidato a Poste italiane Spa è compensata con l'incremento dell'offerta di servizio conseguente alla liberalizzazione del mercato.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO V ENERGIA

Articolo 26

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici)

L'articolo elimina - nelle modalità e con le salvaguardie di cui ai successivi articoli 28, 29 e 30 - dal 2018 il regime di “maggior tutela” nel settore del gas naturale, ossia abroga da tale data la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe del gas naturale nella vendita ai consumatori domestici che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.

La RT sintetizza l'articolo e ne sottolinea la natura ordinamentale, escludendo pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 27

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica)

L'articolo elimina il regime di “maggior tutela” nel settore dell'energia elettrica a decorrere dal 2018, ossia abroga da tale data la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell'energia elettrica nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. L'AEEGSI disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.

La RT sintetizza l'articolo e ne sottolinea la natura ordinamentale, escludendo pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 28

(Confrontabilità delle offerte)

Il comma 1 predispone una procedura finalizzata ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas, e garantirne la confrontabilità. L'Autorità di settore (AEEGSI) dovrà realizzare un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato *retail*. L'indipendenza dei contenuti di tale portale è garantita da un Comitato tecnico. All'attuazione della norma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I rappresentanti del Comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso spese.

Il comma 2 pone l'obbligo agli operatori con più di 50.000 clienti di inviare all'AEEGSI e pubblicare sul proprio sito almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche, nonché almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo fisso per le utenze domestiche e quelle non domestiche alimentate in bassa tensione.

Il comma 3 stabilisce che le modalità operative per realizzare tali proposte di offerta di fornitura saranno definite dall'AEEGSI.

Il comma 4 dispone che l'AEEGSI utilizza a tal fine in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, relativamente alla clausola di invarianza apposta al comma 1 per la realizzazione del portale da parte dell'Autorità, andrebbero forniti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti, come prescritto dall'art. 17, comma 7 della legge di contabilità, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate.

In relazione alla destinazione delle risorse derivanti dall'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità al fine di dare attuazione al comma 3, sarebbero utili indicazioni sull'attuale destinazione di tali risorse.

Articolo 29

(Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto)

L'articolo richiede all'AEEGSI di adottare, entro 90 giorni, linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riguardo alla confrontabilità, trasparenza e pubblicità delle offerte.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 30

(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio)

Il comma 1, al fine di operare un monitoraggio - relativamente al raggiungimento di una serie di obiettivi ai fini della cessazione del regime di maggior tutela, con la possibilità di prorogare le scadenze del 1° gennaio 2018 per il mercato dell'energia elettrica e per quello del gas - richiede all'AEEGSI di trasmettere al MISE entro il 30 aprile 2017 un apposito rapporto.

Il comma 2 prevede che il MISE, sulla base dei dati in esso contenuti, sentita l'Antitrust, emani un decreto in cui dà conto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione del regime di maggior tutela. Se però l'obiettivo non è stato raggiunto per uno dei due mercati, tale decreto può prorogare di sei mesi la scadenza del 1° gennaio 2018 per ciascun mercato di riferimento.

Il comma 3 demanda al MISE la definizione delle misure necessarie a garantire che la cessazione del regime di maggior tutela avvenga secondo meccanismi che favoriscono la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

Il comma 4 prevede che, sulla base dell'eventuale aggiornamento semestrale del rapporto, il MISE dà atto del raggiungimento degli obiettivi fino al definitivo superamento del regime di maggior tutela.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, andrebbe assicurato che l'Autorità possa svolgere il monitoraggio previsto avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 31
(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico)

L'articolo stabilisce che, qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 30 fossero raggiunti prima del 30 giugno 2017, l'AEEGSI ne dà tempestiva comunicazione al MISE.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 32
(Misure per garantire l'informazione dei consumatori)

L'articolo pone l'AEEGSI a garanzia della pubblicazione e diffusione delle informazioni sulla piena apertura del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sulle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché del trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione. L'AEEGSI può anche avvalersi di Acquirente Unico SpA.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, andrebbe assicurato che l'Autorità possa svolgere le funzioni di garanzia previste avvalendosi delle risorse esistenti.

Per quanto riguarda la possibilità di avvalersi di Acquirente Unico, andrebbero chiariti i possibili profili onerosi di tale collaborazione³.

Articolo 33
(Riforma del bonus elettrico e gas)

Il comma 1 demanda ad un decreto ministeriale la revisione della disciplina del bonus elettrico e del bonus gas per i clienti economicamente svantaggiati e per quelli che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

³³ Nella memoria depositata presso la Commissione Industria del Senato, la società Acquirente Unico ha affermato che "gli oneri relativi alle attività svolte in regime di avvalimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito Autorità), quali Sportello per il consumatore di energia, Servizio conciliazione clienti energia e Monitoraggio mercato retail, sono rimborsati, su apposita rendicontazione, mediante la Cassa Conguaglio Settore Elettrico." Si ricorda che la Cassa Conguaglio fa parte dell'elenco delle pubbliche amministrazioni rilevante ai fini di contabilità nazionale. Con riferimento allo stesso art. 32, la società Acquirente Unico ha affermato che "le novità introdotte dal DDL portano a ipotizzare un aumento dei volumi di lavoro in relazione alla maggiore richiesta informativa, ma anche alla possibile espansione dell'ambito di attività a tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte dell'Autorità".

Il comma 2 stabilisce che il suddetto decreto MISE disciplinerà anche le modalità di erogazione dei benefici.

Il comma 3 proroga la vigenza dell'attuale disciplina relativa ai bonus elettrico e gas fino alla data di entrata in vigore del decreto.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si sottolinea che la norma opera un rinvio ad un decreto attuativo, senza tuttavia fornire elementi aggiuntivi in merito al nuovo meccanismo tariffario.

In proposito il Governo ha chiarito durante l'esame in prima lettura che le eventuali, ulteriori agevolazioni complessivamente riconosciute a detti soggetti saranno interamente finanziate a carico delle tariffe applicate alle generalità degli utenti, con conseguente invarianza dell'ammontare complessivo dei corrispettivi versati e, quindi, del relativo gettito tributario. Inoltre è stato assicurato che non si determineranno effetti apprezzabili sulle spese energetiche delle PP.AA..

Articolo 34

(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas)

Il comma 1 - per la sola vendita di energia elettrica - prevede l'istituzione presso il MISE, dal 1° gennaio 2016, di un elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto la definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione all'elenco.

Il comma 3 stabilisce che l'elenco è pubblicato sul sito internet del MISE ed aggiornato mensilmente.

Il comma 4 inserisce i soggetti autorizzati alla vendita ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale nel novero di quelli che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa al comma 4.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che il MISE possa istituire e gestire l'elenco di cui al comma 1, da aggiornare mensilmente, a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 35

(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione)

L'articolo vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del MISE, sentite l'Autorità Antitrust e la Conferenza Stato-Regioni. Il decreto dovrà tenere conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE.

La RT, riferita al testo originario ma sostanzialmente utilizzabile, afferma che la norma – di carattere ordinamentale - incide unicamente sulle condizioni per l'ingresso

nel mercato di nuovi operatori. Dalla sua attuazione non derivano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 36 ***(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)***

L'articolo, in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, prevede numerose innovazioni riguardanti principalmente i seguenti aspetti:

- l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, ad ampliamento della banca dati esistente presso il MISE, che opererà in modo integrato con il database dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'iscrizione all'anagrafe è obbligatoria per i titolari di autorizzazione o concessione, anche per gli impianti in sospensiva;
- la riorganizzazione, tramite decreto MISE, del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti, i cui componenti vengono numericamente ridotti ;
- la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne i soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale. Contestualmente all'iscrizione all'anagrafe, infatti, i titolari degli impianti devono presentare una dichiarazione attestante che l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità (definite dalla normativa regionale e dalla norma in esame ai commi 12 e 13, che riguardano, rispettivamente, gli impianti ubicati all'interno e all'esterno dei centri abitati). Nel caso in cui l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità, il titolare può impegnarsi all'adeguamento, da completare entro un anno. Se invece non si impegna all'adeguamento, deve cessare l'attività di vendita entro 9 mesi e procedere allo smantellamento. La norma dettaglia inoltre le procedure e le sanzioni da porre in essere nei casi in cui l'impianto sia incompatibile ma il titolare non cessi l'attività di vendita, nei casi di mancato invio della dichiarazione e nei casi in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto dichiarato compatibile;
- le procedure di dismissione degli impianti che chiuderanno entro tre anni. In tali casi, sono previste procedure semplificate di dismissione, che consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, se necessario a causa di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali (in caso di contaminazione si rinvia al regolamento del Ministero dell'ambiente 12 febbraio 2015 con cui, in attuazione del Codice ambientale, sono stati dettati i criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita dei carburanti). La rimozione delle strutture interrato dovrà essere effettuata dai titolari degli impianti in caso di riutilizzo dell'area.

L'articolo reca infine una clausola di neutralità finanziaria.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, per quanto riguarda l'ampliamento della banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, mediante l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, pur rilevando la presenza di una clausola di invarianza, si rileva che la clausola d'invarianza finanziaria trova supporto

nell'asserzione resa in un secondo momento dal MISE⁴ circa l'esistenza delle informazioni all'uopo rilevanti in banche dati già presenti in alcune regioni italiane (che si sono rese disponibili a fornirle al Ministero), nonché nella banca dati esistente presso l'Agenzia delle dogane. Si tratterebbe quindi - continua la nota del MISE - di uno scambio di dati per l'implementazione di una banca dati unica accessibile a tutte le PP.AA. interessate che può essere realizzato per via informatica con le risorse logistiche e di personale disponibili a legislazione vigente.

Nulla da osservare per quanto concerne la riorganizzazione del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti, dal momento che la norma espressamente prevede la riduzione del numero dei componenti.

Le restanti disposizioni non rilevano per i profili di competenza.

CAPO VI AMBIENTE

Articolo 37

(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi)

La norma, nel novellare l'articolo 221, comma 5, del Codice ambientale, sopprime l'obbligo, per i produttori che si costituiscono al fine di gestire autonomamente gli imballaggi, di corrispondere il contributo ambientale fino all'accertamento del funzionamento del proprio Consorzio. Tale obbligo è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o meno del sistema.

Viene altresì previsto che gli elementi di valutazione circa il progetto siano forniti all'Osservatorio nazionale sui rifiuti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – anziché dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) - con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

La documentazione del Governo depositata alla Camera dei deputati ha evidenziato che i minori introiti potranno essere ammortizzati dal CONAI mediante soluzioni finanziarie "interne" qualora si renda necessario preservare l'equilibrio dei risultati di gestione, dal lato delle spese (attraverso una riduzione dei costi) e/o sul versante delle entrate (rimodulazione dei contributi a carico dei soggetti aderenti). Inoltre si afferma che agli oneri derivanti dalla sostituzione del parere CONAI con il parere tecnico dell'ISPRA provvederà quest'ultimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che si tratta di una attività riconducibile ai compiti istituzionali dell'ISPRA a supporto del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

⁴ Cfr. nota consegnata nella seduta del 16/9/2015 della Commissione Bilancio della Camera dei deputati.

Al riguardo, si prende atto che la norma conduce a ridurre gli introiti in favore del CONAI (Consorzio privato costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi) e che quest'ultimo dovrà provvedere autonomamente a preservare l'equilibrio finanziario della propria gestione.

CAPO VII SERVIZI BANCARI

Articolo 38

(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti).

Il comma 1 pone a carico degli istituti bancari e delle società di carte di credito l'obbligo di assicurare che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana; tale regola vale anche per le chiamate da mobile

Il comma 2 contiene misure di tipo sanzionatorio e di indennizzo per la violazione delle disposizioni di contenimento dei costi di cui al comma 1, per cui si prevede, in tal caso, l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, inflitta dall'Autorità di vigilanza, ed un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3012 si limita a riferire che dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale.

Al riguardo, posto che il dispositivo prevede, oltre che un obbligo di vigilanza da parte dell'Autorità per le comunicazioni, anche la potestà per la medesima di irrogare una sanzione amministrativa allorché risulti dalla medesima verificata una inottemperanza agli obblighi ivi previsti dalla norma in capo a banche e società finanziarie, andrebbe confermato che ai suddetti compiti la medesima autorità possa provvedere avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali che sono per essa già disponibili ai sensi della legislazione vigente e, comunque, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica⁵.

Articolo 39

(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari).

Il comma 1 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di individuare i prodotti bancari maggiormente diffusi

⁵ A tale proposito, nel rammentare che l'Autorità garante in questione è contemplata nel comparto delle PA (sottosettore Amministrazioni centrali – Autorità amministrative indipendenti), va non di meno sottolineato che la stessa non riceve alcun trasferimento annuale per il suo funzionamento dal bilancio dello Stato, provvedendo a finanziare i propri fabbisogni attraverso le contribuzioni imposte agli operatori dei mercati di riferimento ai sensi della normativa vigente. Sul punto, si rinvia all'articolo 1, comma 65-66 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

tra la clientela; per essi viene assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito *internet*.

Il comma 2 prevede che le norme secondarie devono altresì individuare le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione, nonché definire le modalità per la pubblicazione sul sito *internet* e i relativi aggiornamenti periodici.

Il comma 3 stabilisce che all'attuazione dell'articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3012 riferisce che in linea con le indicazioni fornite dalla direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, la disposizione prevede la realizzazione di un sito *internet* gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, volto a favorire la creazione di un sistema informativo che consenta al consumatore di comparare i prezzi offerti dai diversi prestatori di servizi di pagamento.

All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, posto che la RT si sofferma, in particolare, sulla norma che prevede la creazione di un apposito sito *internet*, della cui attivazione e gestione dovrà occuparsi il ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi delle sole risorse già previste a legislazione vigente, si sottolinea che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità, prescrive che ogni qualvolta nuove norme prevedano nuovi adempimenti o attività e risultino associate a siffatte clausole di invarianza, debbano sempre accompagnarsi alla presentazione di una RT *ad hoc* recante l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Al contrario, risolvendosi le citate clausole in mere affermazioni di "principio", di fatto prive di certificata sostenibilità.

Articolo 40

(Potenziamento della trasparenza nella vendita, di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui)

L'articolo estende a tutte le polizze assicurative connesse e accessorie all'erogazione di mutui, ovvero di credito al consumo, l'obbligo, posto in capo all'intermediario finanziario o alla banca che erogano il credito, di presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi, fatta salva la possibilità per il cliente di scegliere sul mercato la polizza più conveniente.

Si prevede l'irrogazione da parte dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico delle banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari in caso mancata presentazione di almeno due preventivi. Inoltre gli erogatori dei finanziamenti sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità di reperire sul mercato la polizza richiesta; sono previsti specifici obblighi informativi, nel caso di polizza emessa da società appartenente al medesimo gruppo, sulle eventuali provvigioni.

In particolare la norma:

- chiarisce che i predetti obblighi di presentazione di più preventivi riguardano le polizze assicurative connesse o accessorie al finanziamento, e non solo quelle contestuali all'erogazione del finanziamento;
- precisa che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari sono tenuti ad informare il richiedente se la concessione del finanziamento stesso è subordinata o meno alla stipula di una polizza;
- specifica che i soggetti eroganti il finanziamento sono sempre tenuti ad informare il richiedente – non più solo, dunque, nel caso di offerta di polizza emessa da società dello stesso gruppo – in ordine alla provvigione percepita e alla provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario; inoltre, si prevede che tale informazione sia resa in termini assoluti e percentuali sull'ammontare complessivo, anche fuori dai casi di polizza non abbinata a prodotto finanziario.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, considerato che l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS) non rientra tra nel comparto delle pubbliche amministrazioni ai fini del consolidamento del conto economico della PA, non vi sono osservazioni.

CAPO VIII SERVIZI PROFESSIONALI

Articolo 41 (Misure per la concorrenza nella professione forense).

L'articolo modifica la legge n. 247/2012, recante la disciplina dell'ordinamento della professione forense. In particolare, per i profili di interesse, sono soppresse talune disposizioni dell'articolo 4 della legge citata (che disciplina la costituzione di associazioni tra avvocati) riguardanti gli obblighi di domicilio professionale per gli associati, il divieto di aderire a più di un'associazione e la disciplina previdenziale dell'attività professionale svolta dagli associati (comma 1, lett. a)).

Quindi, al comma 1, alla lettera b) il testo iniziale dell'articolo 4-bis della richiamata legge è stato modificato nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati, ivi prevedendosi che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito anche in forma di società di persone, società di capitali o società cooperative. Consentendo, pertanto, anche la possibilità di soci di capitale (totale o parziale) prima esclusa, sia pure con alcune limitazioni e vincoli ivi stabiliti.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3012 afferma che la norma, nella sua versione iniziale, riveste carattere ordinamentale e che, pertanto, non determinerebbe effetti onerosi.

Al riguardo, ribadendo quanto già rilevato anche nel corso dell'esame in prima lettura, in merito alla lettera a) del comma 1, andrebbe innanzitutto chiarita la portata degli ipotizzabili effetti finanziari connessi alla ivi prevista abrogazione dell'articolo 4, comma 3, quarto periodo, della legge n. 247/2012, dal momento che tale norma

dispone che l'attività professionale svolta dagli associati dia luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale⁶.

Quanto invece alla lettera *b*) del comma 1, in considerazione del fatto che la norma prevede espressamente l'iscrizione delle società per l'esercizio della professione forense, in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale (articolo 5, della legge 247/2012, oggetto di abrogazione in base al comma 1, lett. *c*)), e che la natura giuridica dei detto riveste natura assolutamente "privatistica", non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sembrerebbe necessario un chiarimento anche in merito al fatto che la clausola di invarianza finanziaria, già contenuta nell'abrogato articolo 5 della legge n. 247/2012 che conteneva norma analoga, non venga riproposta anche a corredo del testo che si propone con la norma in esame.

Articolo 42 **(Misure per la concorrenza e la trasparenza nel notariato)**

Le norme, integrate e modificate nel corso dell'esame in prima lettura, modificano le disposizioni in materia di attività notarile contenute della legge n. 147/2013 (in particolare, all'articolo 1, commi da 63 a 67), alle quali non furono a suo tempo ascritti effetti finanziari.

In particolare, per le modifiche di interesse, si osserva che si è provveduto all'introduzione dei commi 01 e 02, il primo dei quali, in particolare, interviene in più punti sulla citata legge di stabilità 2014 (L. 147 del 2013) in tema di obblighi di notai e pubblici ufficiali. *In primis*, il comma 01, sostituendo il comma 63 della predetta legge 147, ridefinisce il novero delle somme che devono essere depositate obbligatoriamente dal notaio o da altro pubblico ufficiale su apposito conto corrente dedicato. Il comma 02, che prevede la presentazione periodica (ogni tre anni) da parte del Consiglio del notariato, di una relazione sull'applicazione della predetta disciplina.

Inoltre, viene modificato l'art. 26, comma 2, della legge 89/1913, al fine di consentire al notaio di aprire una sede secondaria in tutto il territorio della regione in cui lo stesso esercita l'attività professionale. Viene, infine disciplinata la possibilità di ricorrere a forme di pubblicità informativa prevedendo sanzioni (censura, sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, destituzione) nei confronti del notaio che si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dalla normativa vigente.

La RT, riferita però alla formulazione dell'articolo contenuta nel ddl iniziale A.C. 3012 – testo che è stato però ampiamente modificato durante l'esame in sede referente nel corso dell'esame in prima lettura – afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e che quindi non determinano effetti onerosi.

Per contro, le novelle approvate sono invece prive di RT.

Al riguardo, prendendo atto delle modifiche intervenute al testo iniziale e ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

⁶ A tale proposito, va infatti segnalato che ad analoga richiesta di delucidazioni, il governo si è limitato a rinviare ai chiarimenti che vorranno fornire i rappresentanti di ministero del lavoro e delle giustizia. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ufficio Legislativo delle finanze, Nota del 16 settembre 2015, pagina 11.

Articolo 43 **(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).**

L'articolo è stato approvato nel corso dell'esame in prima lettura e sostituisce l'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile (*registro delle successioni tenuto presso la cancelleria di ciascun tribunale*) con un nuovo testo. La nuova disposizione prevede che il registro delle successioni venga tenuto dal Consiglio nazionale del notariato nella struttura prevista e predisposta dal Consiglio stesso – ai sensi dell'art. 62-*bis* della legge n. 89/1913 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) – per la conservazione degli atti informatici. Dalla data di inizio di operatività del registro nella summenzionata struttura, i registri delle successioni presso i tribunali sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Viene demandata ad un apposito decreto interministeriale la determinazione dei diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Viene, infine, sostituito l'articolo 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile (pubblicità degli atti conservati nel registro delle successioni presso le cancellerie dei tribunali) con una nuova disposizione, in cui si prevede che il registro delle successioni tenuto dal Consiglio nazionale del notariato possa essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati.

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre innanzitutto rilevare che l'articolo 62-*bis* della legge 89/1913, non modificato dalle norme in esame, stabilisce espressamente che la copertura dei costi per il funzionamento della struttura finalizzata alla conservazione degli atti informatici, debba essere assicurata dal Consiglio del notariato senza oneri per lo Stato.

Ora, premesso che il citato Consiglio non è incluso nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, e considerato che il testo in esame sembrerebbe destinare gli introiti derivanti dai diritti praticati all'utenza esclusivamente al “sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura”, andrebbe confermato che l'ammontare delle entrate derivanti dai diritti in questione sia idoneo a garantire la copertura "integrale" delle spese connesse sia alla struttura che alla gestione del registro delle successioni, che dovrà giocoforza operare, anche per il futuro, “senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”⁷.

Articolo 44 **(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata).**

L'articolo reca la modifica alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, al fine di consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata (comma 1, lett. a)). In tal caso gli

⁷ Sul punto, si osserva che nel corso dell'esame in prima lettura, a fronte di una richiesta di chiarimenti di analogo contenuto, il rappresentante del Governo si è limitato a formulare rinvio ai chiarimenti che vorrà fornire l'amministrazione della Giustizia. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ufficio Legislativo delle finanze, Nota del 16 settembre 2015, doc cit., pagina 11.

amministratori, entro venti giorni, devono depositare l'atto costitutivo della società, per la sua iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese, allegando i documenti che comprovino la sussistenza delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto (comma 1, lett. b)).

La norma è stata integrata nel corso dell'esame in prima lettura, con l'inserimento del comma 1-*bis*, ivi prevedendosi che gli adempimenti, in materia di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo, previsti dal D.Lgs. 231/2007, relativi agli atti di iscrizione nel registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata, siano effettuati dal conservatore del registro delle imprese territorialmente competente (Camere di commercio).

La RT riferita al testo iniziale della norma contenuta nel disegno di legge A.C. 3012, afferma che la norma ha carattere ordinamentale e che, pertanto, non determina effetti onerosi.

Al riguardo, per i profili di interesse inerenti, in particolare, al comma 1-*bis*, laddove si assegnano al conservatore del registro delle imprese compiti in materia di attuazione e adempimenti previsti dalla disciplina antiriciclaggio, premesso che il citato registro è costituito presso le Camere di commercio, e che queste ultime sono incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale, andrebbe confermato che le strutture interessate possano far fronte ai nuovi adempimenti provvedendovi nell'ambito delle sole risorse strumentali, finanziarie ed umane per esse già previste dalla legislazione vigente⁸.

Quanto alle altre modifiche, non ci sono osservazioni.

Articolo 45 **(Sottoscrizione digitale di taluni atti)**

L'articolo consente la sottoscrizione con modalità digitali, attraverso modelli *standard* tipizzati sulla base di appositi decreti ministeriali, dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali (commi 1 e 2). L'assistenza alla stipulazione degli atti digitali può essere fornita da intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, che devono a tal fine accreditarsi presso le camere di commercio (commi 3 e 4) nel rispetto di determinati requisiti e modalità (commi 5 e 6).

In base al comma 7, le parti provvedono telematicamente alla liquidazione delle imposte e al loro pagamento (in base al D.P.R. 131 del 1986). Spetterà ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilire termini e modalità per l'esecuzione telematica di questi adempimenti.

È stabilito, al comma 8, che all'attuazione della norma le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁸ In proposito, nel corso dell'esame in prima lettura, a fronte di una richiesta di chiarimenti di analogo contenuto, il rappresentante del Governo si è limitato a formulare rinvio ai chiarimenti che vorrà fornire l'amministrazione dello Sviluppo economico. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ufficio Legislativo delle finanze, Nota del 16 settembre 2015, doc cit., pagina 12.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3012, afferma che i commi da 1 a 3 (trasmissione degli atti sottoscritti in forma digitale ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello standard tipizzato con decreto interministeriale) non comportano effetti per la finanza pubblica in quanto la predisposizione del modello *standard* costituisce attività istituzionale delle amministrazioni interessate. In tal senso il comma 8 reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Con riguardo ai commi da 4 a 6, la RT evidenzia che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, riguardanti la procedura di accreditamento del potere di rappresentanza, che non comportano effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 7, la RT afferma che per i contratti di cui al comma 1 viene generalizzata la procedura semplificata di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per l'autoliquidazione dell'imposta di registro e per la forfettizzazione dell'imposta di bollo. Inoltre, a tutela dell'interesse dell'erario, ai fini dell'imposta di bollo si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

La norma, di conseguenza, non comporta effetti per la finanza pubblica

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che la clausola di invarianza di cui al comma 8, vincola le amministrazioni pubbliche coinvolte negli adempimenti in esame, a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, nulla da osservare.

Ad ogni modo, stando a quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, la mera apposizione di clausole di neutralità dovrebbe essere sempre accompagnata da una RT che illustri i dati e gli elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Inoltre, sui commi 1-3, pur prendendo atto di quanto perciò di quanto evidenziato dalla RT circa l'assenza di effetti finanziari connessi alle attività assegnate a talune amministrazioni centrali (in particolare, con riferimento alla predisposizione ministeriale di modelli *standard* per la trasmissione degli atti sottoscritti in forma digitale), che rientrano appieno nell'ambito dei compiti istituzionalmente riferibili alle amministrazioni interessate, e in merito all'assenza di effetti anche di carattere fiscale – considerato che le parti interessate provvederanno telematicamente alla liquidazione delle imposte – nonché dell'assicurazione che continueranno a trovare applicazione, per l'imposta di bollo, le norme vigenti in riferimento agli rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali, si ribadisce che tali elementi dovrebbero essere accompagnati da certificati elementi di documentazione contenuti in un'apposita RT, idonei a provare la sostenibilità di nuovi fabbisogni, a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 46
(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

La norma – modificata nel corso dell'esame in sede referente in prima lettura – estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina generale per l'esercizio della professione in forma societaria, di cui all'art. 24 della legge n. 266/1997, disponendo la validità degli effetti dei contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (11 agosto 1997), tra le suddette società di ingegneria ed i privati (comma 1).

Con modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, è stata poi introdotta, la previsione: della stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale; della garanzia che le attività siano svolte solo da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società nel proprio sito internet.

Viene, altresì, disposta l'abrogazione del comma 2, dell'art. 24 della legge 266/1997 relativo alla necessità di un regolamento di esecuzione per la determinazione dei requisiti per l'esercizio delle attività in forma societaria (comma 2).

La RT annessa al ddl iniziale riferisce della neutralità del dispositivo.

Le modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura sono sprovviste di RT.

Al riguardo, andrebbero fornite indicazioni sulle risorse con cui l'Autorità anticorruzione potrà adempiere l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco delle società, non essendo sufficiente l'apposizione di clausola di invarianza finanziaria che non sia supportata da certificati elementi forniti in RT.

Articolo 47
(Disposizioni sulle professioni regolamentate)

La disposizione impone ai professionisti che la comunicazione obbligatoria ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, sia resa per iscritto o in forma digitale. La stessa forma scritta (o digitale) dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3012 non considera il dispositivo.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO IX SERVIZI SANITARI

Articolo 48

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)

I commi 1 e 2 modificano gli articoli 7 e 8 della legge n. 362 del 1991 (in materia di titolarità e gestione della farmacia). In particolare, le disposizioni:

- consentono l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata;
- prevedono che la partecipazione alle società sia incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica, consentendola – rispetto alla normativa vigente - all'attività di intermediazione;
- modificano le modalità di trasmissione dello statuto delle società alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla azienda sanitaria locale competente per territorio;
- rimuovono il limite, per la medesima società, della titolarità di quattro farmacie ubicate nel territorio della provincia corrispondente alla sede legale della società stessa.

Infine, il comma 3, novellando l'articolo 2 della legge n. 475 del 1968, in materia di servizio farmaceutico, prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti alle farmacie, non sussidiate, che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione sia consentito il trasferimento in ambito regionale, sulla base di una procedura delineata dal medesimo comma 3, previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro.

La RT, integrata in relazione a tale ultima disposizione, afferma che essa è suscettibile di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non indicati in quanto la stima si basa su dati non prevedibili.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 49

(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il SSN)

L'articolo consente agli esercizi di cui alla rubrica di restare aperti anche oltre gli orari ed i turni stabiliti, i quali rappresentano, secondo la nuova norma in esame, il livello minimo di servizio da assicurare. La facoltà di apertura al di fuori di quest'ultimo ambito è subordinata alla preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente ed all'informazione alla clientela, resa mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO X TURISMO E SERVIZI DI TRASPORTO

Articolo 50

(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone la nullità di ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 51

(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea)

La norma prevede l'obbligo per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle modalità per accedere alla carta dei servizi e delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi indicandone l'entità.

Si introduce inoltre l'obbligo per i citati soggetti di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal fruitore del servizio nel corso o immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio e si prescrive infine ai concessionari e ai gestori sopra indicati di adeguare le proprie carte di servizi e la propria organizzazione a quanto sopra previsto.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 52

(Noleggio con conducente di velocipedi)

L'articolo integra le disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea prevedendo che il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozette, natanti e veicoli a trazione animale possa essere svolto anche a mezzo di velocipedi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2015 [Nota di lettura n. 111](#)
A.S. 2111: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)"
- " [Elementi di documentazione n. 38](#)
Legge di bilancio 2016 (A.S. 2112)
- " [Nota di lettura n. 112](#)
A.S. 2124: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 30/2](#)
Revisione del sistema sanzionatorio. **D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158**
- " [Elementi di documentazione n. 29/2](#)
Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. **D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159**
- " [Elementi di documentazione n. 31/2](#)
Revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156
- " [Elementi di documentazione n. 39](#)
Frodi in materia di IVA (**Atto del Governo n. 226**)
- " [Elementi di documentazione n. 38/1](#)
Legge di bilancio 2016 (A.C. 3445)
- " [Nota di lettura n. 113](#)
LEGGE DI STABILITA' 2016. Profili finanziari. **A.C. 3444**
- " [Nota di lettura n. 114](#)
A.S. 2138: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 115](#)
A.S. 2145: "Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio"
- " [Elementi di documentazione n. 40](#)
Attuazione della nuova direttiva Trasparenza (Dir. 2013/50/UE) (**Atto del Governo n. 235**)
- " [Elementi di documentazione n. 41](#)
Sistemi di garanzia dei depositi (**Atto del Governo n. 241**)
- Dic 2015 [Nota breve n. 15](#)
L'avvio del Semestre europeo 2016
- " [Nota di lettura n. 116](#)
A.S. 2111-B: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>